

Anno CXXXVII - Numero 23

Roma, 15 dicembre 2016

Publicato il 15 dicembre 2016



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

D.P.C.M. 30 settembre 2016 - Attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale, del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti de giudice minorile nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Pag. 1

CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Ministero della Giustizia – Concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2016 4° Serie speciale – Concorsi ed esami). Pag. 2

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali - Regolamento per la formazione continua ai sensi del DPR 137/12 Pag. 8

PARTE SECONDA

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità	Pag. 13
Nomina a Presidente del Tribunale di Roma	» 13
Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado	» 13
Nomine a Consigliere della Corte di Cassazione per meriti insigni	» 13
Conferme negli incarichi	» 14
Conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado	» 14
Trasferimento previo conferimento delle funzioni re-quirenti di secondo grado e sospensione decreto di trasferimento	» 14
Applicazione extradistrettuale e proroghe	» 15
Rettifica dei dati anagrafici	» 15
Rettifica del decreto di rettifica dei dati anagrafici . . .	» 15
Positivo superamento della sesta valutazione di pro-fessionalità.	» 15
Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità.	» 15
Positivo superamento della prima valutazione di pro-fessionalità: Errata Corrige	» 22

30-431100161215

€ 4,00

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

D.P.C.M. 30 settembre 2016 - Attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale, del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Regolamento dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, registrato alla Corte dei Conti reg. 1717 in data 26 giugno 2015 concernente il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recanti misure in merito al trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante: "Disposizioni urgenti per il proseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";

Viste le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale adottate con decreto del Ministro della giustizia in data 7 agosto 2009;

Considerato che in data 9 giugno 2016 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia il posto di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

Vista la candidatura presentata dal dott. Vincenzo STARITA, magistrato ordinario già collocato fuori del ruolo organico della magistratura, ed il relativo curriculum vitae;

Ritenuto che il dott. Vincenzo STARITA è in possesso di competenze, attitudini e capacità che in relazione alla natura, alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, lo rendono il più idoneo per il conferimento del predetto incarico;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 22 settembre 2016 di conferma del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Vincenzo STARITA;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 22 settembre 2016 con il quale il dott. Vincenzo STARITA, magistrato ordinario, è stato confermato fuori del ruolo organico della magistratura;

Vista la nota prot. n. 37758 in data 22 settembre 2016 con la quale il Ministro della giustizia, all'esito del parere favorevole espresso dal Capo del Dipartimento ai sensi dell'art. 5 lett. f) del d.lgs. n. 300/99, ha formulato una motivata proposta di conferire al dott. Vincenzo STARITA, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della magistratura, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ed ha definito i relativi obiettivi;

Visto il curriculum vitae del dott. Vincenzo STARITA;

Vista la dichiarazione del dott. Vincenzo STARITA rilasciata ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro della giustizia sopra citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. dott.ssa Maria Anna Madia;

Decreta:

Art. 1
(Oggetto dell'incarico)

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al dott. Vincenzo STARITA, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della magistratura, è conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

Art. 2
(Obiettivi connessi all'incarico)

Il dott. Vincenzo STARITA, nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1, provvederà, in particolare, a conseguire i seguenti obiettivi connessi al proprio mandato:

- attuazione degli obiettivi indicati nella programmazione annuale del Capo del Dipartimento e nel piano della performance in relazione alle linee di indirizzo del Ministro;

- organizzazione dell'operatività, in termini strutturali, organizzativi e di risorse umane e finanziarie, dei Servizi minorili per garantire l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile;

- promozione dei rapporti con gli enti locali, le università, le scuole, il volontariato e l'imprenditoria privata per la promozione di politiche attive di reinserimento dei minori e dei giovani adulti attraverso opportunità di istruzione, formazione professionale e avviamento al lavoro;

- rimodulazione dei modelli di intervento trattamentale e di sicurezza nei servizi minorili residenziali, anche di tipo sperimentale, atti a fronteggiare le nuove necessità derivanti dai cambiamenti dell'utenza minorile in relazione ad un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e per una più adeguata risposta alle esigenze dell'Autorità giudiziaria;

- promozione e organizzazione di studi, ricerche e interventi sulla condizione giovanile finalizzati alla individuazione e alla sperimentazione di servizi e percorsi innovativi di intervento sulla devianza, sulla criminalità e sul trattamento in area penale interna ed esterna;

- promozione di interventi di prevenzione della devianza;
- promozione della giustizia riparativa e della mediazione;
- razionalizzazione dei Servizi minorili per l'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione;

- revisione del sistema di accreditamento e di scelta delle cooperative e delle associazioni che collaborano per lo svolgimento delle attività trattamentali, ricreative, sportive, culturali, formative, di mediazione;

- revisione del sistema di accreditamento e di scelta delle comunità private per i collocamenti;

- revisione e standardizzazione delle modalità di acquisizione dei beni e dei servizi, in particolare del vitto detenuti, del sopravvittuto detenuti, dell'assistenza educativa in coordinamento con la competente Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria;

- potenziamento degli accordi con i Provveditorati alle Opere Pubbliche e con il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per la manutenzione delle strutture territoriali;

- programmazione delle acquisizioni di beni e servizi e di esecuzione dei lavori edilizi;

- predisposizione dei piani di contenimento dei costi di funzionamento e di efficientamento energetico;

- realizzazione degli interventi volti all'acquisizione di personale;

- sviluppo di un corretto ed efficace sistema di relazioni sindacali;

- realizzazione di interventi atti a migliorare la sicurezza e il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro;

- gestione e amministrazione del personale;

- razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane, favorendo processi di riorganizzazione, di valorizzazione e di sviluppo di professionalità.

Il dot. Vincenzo STARITA dovrà, altresì, espletare i compiti e le funzioni attribuiti alla Direzione generale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e dai decreti ministeriali attuativi ad esso correlati.

Il dott. Vincenzo STARITA dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione.

Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli uffici, il dott. Vincenzo STARITA provvederà, inoltre, alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione dei relativi risultati.

Art. 3 (Durata dell'incarico)

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'articolo 1 è conferito a decorrere dalla data del presente provvedimento, per la durata di tre anni:

Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 30 settembre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
On. Maria Anna MADIA

Registrato dalla Corte dei Conti il 10 ottobre 2016

CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Ministero della Giustizia – Concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016.

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2016
4° Serie speciale – Concorsi ed esami)*

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'Amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell'accesso in magistratura e successive modifiche;

Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;

Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 16 settembre 2014;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto legge 31 agosto 2016, n. 168;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 ottobre 2016

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

- a. sia cittadino italiano;
- b. abbia l'esercizio dei diritti civili;
- c. sia di condotta incensurabile;
- d. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
- e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;

f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

g. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:

1) magistrati amministrativi e contabili;

2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

6) abilitati all'esercizio della professione forense e, se iscritti all'albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;

7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;

9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;

h. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal fine il candidato deve indicare in domanda l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN IT 620 07601 14500001020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando la causale "concorso magistratura ordinaria anno 2016- capo XI, capitolo 2413, articolo 17", oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020172217 intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando la causale "concorso magistratura ordinaria anno 2016- capo XI, capitolo 2413, articolo 17", oppure mediante versamento in conto entrate tesoro, capo XI, capitolo 2413, articolo 17, presso una qualsiasi Tesoreria dello Stato. Il candidato deve, inoltre, indicare gli estremi identificativi del versamento;

i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.

Art. 3

Domanda telematica di partecipazione e modalità per l'invio

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.

Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire

Codice fiscale

Posta elettronica nominativa

Codice di sicurezza (Password)

La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso; dopo aver completato l'inserimento e la registrazione dei dati, il sistema informatico notificherà l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf "domanda di partecipazione".

Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e unitamente a fotocopia di un documento di identità scansionarla in formato pdf.

Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la seguente modalità: il candidato deve effettuare l'upload, sul sito, della domanda scansionata; il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una e.mail all'indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf "codice identificativo". Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.

La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è irricevibile. L'elenco delle domande irricevibili sarà pubblicato sul sito del Ministero.

In caso di più invii, l'Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima.

Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al FORM né l'invio della domanda.

Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda sono allegare al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da quelle suindicate.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. di essere cittadini italiani;
5. di avere l'esercizio dei diritti civili;
6. di essere di condotta incensurabile;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari;

10. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;

12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui aspirano;

13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in relazione all'handicap;

14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all'Ufficio con una delle modalità di cui al successivo articolo 15;

15. i numeri telefonici di reperibilità, ogni cambiamento deve essere comunicato all'Ufficio con una delle modalità di cui al successivo articolo 15;

16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all'Ufficio con una delle modalità di cui al successivo articolo 15;

17. l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

18. l'eventuale precedente prima laurea, l'Università dove è stata conseguita e la data del conseguimento;

19. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera g, nn. 1 - 11;

20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco;

21. il versamento del diritto di segreteria, indicando gli estremi dell'avvenuto pagamento, come specificato nel precedente articolo 2.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate nei termini e/o con le modalità indicate all'art. 3 del presente decreto;

c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneità l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile;

d) coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano inesistenti. L'esclusione del candidato per mancata sottoscrizione della domanda potrà avvenire in ogni momento della procedura concorsuale.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.

L'ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.

Art. 5

Prove concorsuali

L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su:

- diritto civile;
- diritto penale;
- diritto amministrativo.

Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.

La prova orale verte su:

- a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b. procedura civile;
- c. diritto penale;
- d. procedura penale;
- e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f. diritto commerciale e fallimentare;
- g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h. diritto comunitario;
- i. diritto internazionale pubblico e privato;
- l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall'art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 6

Commissione esaminatrice

La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, ed è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.

Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.

Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.

Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell'Ufficio competente per il concorso.

Art. 7

Diario delle prove scritte

Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami –, del 7 aprile 2017 e sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e del codice identificativo.

Art. 8

Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova.

Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 9

Termini per la produzione dei titoli di preferenza

I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.

I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza, all'Ufficio Concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti, una delle modalità indicate nel successivo articolo 15, fermo restando il rispetto del termine di decadenza suindicato.

Art. 10

Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di merito, sono preferiti:

- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;

- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

- coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;

- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia;

- i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

- gli invalidi e i mutilati civili;

- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;

- dalla minore età.

L'esito positivo dello stage di cui all'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Art. 11

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.

La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.

Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 12

Nomina a magistrato ordinario

I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministe-

riale, magistrati ordinari, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma 3 bis dell'art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nei tempi, anche diversi, consentiti dall'art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché dagli artt. 16 e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.

I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell'organo di controllo.

Art. 13

Termini per la presentazione dei documenti di rito

I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso con le modalità e nei termini successivamente indicati nell'invito ad assumere servizio dall'ufficio competente.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio Concorsi -, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio Concorsi, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio Concorsi. I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.

Art. 15

Comunicazioni con i candidati

Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l'amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalità:

dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all'indirizzo: ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it;

dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it;

per posta raccomandata A/R, all'indirizzo: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma;

I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l'Ufficio Concorsi. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Roma, 19 ottobre 2016

Il Ministro
ANDREA ORLANDO

Vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 24 ottobre 2016

ALLEGATO

MODALITÀ OPERATIVE DI COMPILAZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla compilazione del form.

Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i link presenti nella stessa (e non i tasti/freccie avanti-dietro del browser).

Si consiglia di abilitare Javascript per ottenere migliori risultati.

Utilizzare uno dei seguenti web browser: Internet Explorer 9 o superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome.

Si raccomanda la massima accuratezza nell'inserimento dei dati.

I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere valorizzati affinché la domanda possa essere registrata.

Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere premuto il tasto Ctrl per Windows e il tasto Command per Mac.

I dati relativi al recapito vanno inseriti solo se diversi da quelli di residenza.

Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo interessa, inserire la sola informazione richiesta.

Controllare attentamente i dati inseriti prima di cliccare sul pulsante 'Registra'.

Dopo aver completato l'inserimento e la registrazione dei dati, il sistema notificherà una pagina di risposta nella quale è presente il collegamento al file "pdf" contenente la domanda di partecipazione registrata. Si raccomanda di aprire il collegamento pdf utilizzando le funzioni di Acrobat Reader per il salvataggio e la stampa.

La domanda dovrà essere salvata, stampata, firmata, scansionata in formato pdf unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento ed inviata.

AVVERTENZE TECNICHE: il file deve essere unico: domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento; la scansione in formato pdf deve essere in modalità bianco e nero; la dimensione massima del file non può superare 10 MB.

Il candidato dovrà inviare la domanda scansionata attraverso l'upload sul sito, nell'apposita sezione dell'applicativo, seguendo le istruzioni indicate dal sistema.

N.B. La procedura si intende completata con l'invio della domanda; in caso di mancato invio, la domanda è irricevibile.

Completato l'invio, il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico nella quale sarà presente il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, che dovrà essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.

N.B. La ricevuta di presa in carico, contenente il codice identificativo, è disponibile nella pagina del concorso cui il candidato può accedere con le proprie credenziali; se il sistema non ha generato la ricevuta di presa in carico, vuol dire che la domanda non è stata inviata.

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali - Regolamento per la formazione continua ai sensi del DPR 137/12

(Delibera n. 152 del 14 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

CONSIDERATO

- Che gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel novembre 2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum Qualifying Standards), identificano linee - guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come processo dinamico teso al costante sviluppo della professione - anche in relazione agli specifici contesti storici e politici - e riconoscono l'importanza dell'applicazione dei valori e dei principi etici della professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano componenti essenziali, nell'interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale;

- Che la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che "il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per l'assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati";

- Quanto disposto dalla legge 23 marzo 1993 n. 84, dal DPR 8 luglio 2005 n. 169 e dal DPR 5 giugno 2001 n. 328;

- Che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all'art. 3, comma 5, lett. b), la "previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (...). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione";

- Che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011, conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del DPR 137/12: "a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua";

- Che in data 29/10/2013 è stato reso parere favorevole dal Ministro della Giustizia, con nota n. 0032695.0- m_dg Gab, previe modifiche che sono state puntualmente recepite dal CNOAS;

- Che all'Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

- Che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;

- Che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione continua;

- Che nella seduta di Consiglio del 14 ottobre 2016, acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia, ha approvato il seguente **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA ai sensi del DPR 137/12**

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina le attività e gli obblighi di formazione continua degli iscritti nell'albo professionale, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Art. 2

Oggetto

Per formazione continua si intende ogni attività organizzata volta all'aggiornamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali.

Art. 3

Obiettivi formativi

La formazione continua è finalizzata all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio professionale secondo la normativa vigente.

Art. 4

Obblighi formativi dell'assistente sociale

1 L'assistente sociale iscritto all'albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

2 L'obbligo di cui al comma precedente viene adempiuto nelle modalità indicate dal presente regolamento.

3 La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare.

Art. 5

Modalità di adempimento dell'obbligo

1 Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi, a partire dal primo gennaio 2014, e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

2 L'anno formativo coincide con quello solare. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo.

3 L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo. Un credito corrisponde ad 1 ora di attività formativa, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 12 del presente regolamento.

4 Ogni iscritto deve conseguire nel triennio minimo n. 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia, curando la continuità del proprio percorso formativo.

5 Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, le attività di formazione continua sono scelte liberamente dagli iscritti, anche in relazione ai settori nei quali esercitano la professione, in conformità al principio di cui all'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e all'art. 2, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

6 La valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo avviene al termine del triennio.

Art. 6

Istituzione del registro dei soggetti autorizzati

1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, il Consiglio nazionale rilascia a persone fisiche, associazioni di iscritti agli albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione continua.

2. L'autorizzazione viene rilasciata con delibera motivata del Consiglio nazionale, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità dell'offerta formativa.

3. Ai fini dell'autorizzazione, il Consiglio nazionale trasmette la proposta di delibera al Ministro vigilante, al fine di acquisire il parere vincolante come da normativa.

4. È istituito presso il Consiglio nazionale il registro dei soggetti autorizzati.

5. Il registro è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale che ne assicura il periodico aggiornamento.

Art. 7

Requisiti per l'iscrizione nel registro

1. L'autorizzazione avviene sulla base dei requisiti minimi individuati dal presente regolamento e nel rispetto delle modalità applicative che saranno dettate dal Consiglio nazionale per assicurare uniformità sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

2. Possono chiedere di essere autorizzati ed iscritti al registro persone fisiche, enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, studi associati, società commerciali e altre persone giuridiche.

3. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo degli Assistenti Sociali;
- comprovata competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni;
- docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato;
- gli amministratori, i dirigenti, e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non devono avere riportato condanne penali definitive.

4. I soggetti autorizzati assicurano l'utilizzo di dotazioni strutturali, organizzative e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative destinate agli Assistenti sociali e di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e accessibilità dei locali ove si tengono i corsi di formazione.

Sono inoltre tenuti a richiedere l'accreditamento degli eventi da loro organizzati, alla tenuta del registro dei partecipanti, e al rilascio dell'attestato di partecipazione, pena la decadenza dall'autorizzazione.

5. Il soggetto cui è stata rigettata la domanda di autorizzazione può presentare nuovamente l'istanza decorso un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

Art. 8

Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua

1. Il Consiglio nazionale istituisce una Commissione consultiva per l'autorizzazione allo svolgimento della formazione continua ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Nazionale, composta da 7 membri, di cui quattro consiglieri nazionali e tre esperti.

2. La Commissione consultiva coadiuva il Consiglio nazionale nell'esercizio delle funzioni relative alla formazione continua, svolge le attività istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti che richiedono di essere autorizzati ed iscritti nel relativo registro.

3. I componenti della Commissione consultiva hanno l'obbligo di astenersi dalle decisioni qualora sussista un conflitto d'interesse. Sussiste conflitto d'interesse qualora il membro della Commissione consultiva sia legato al soggetto da autorizzare da interesse di carattere personale e/o economico o sia coinvolto nella realizzazione di eventi formativi con il soggetto.

4. Ogni Consiglio regionale dell'Ordine deve istituire una Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua che opera nel rispetto del presente regolamento.

Art. 9

Procedimento di autorizzazione dei soggetti formatori

1. Il soggetto formatore che intende chiedere l'autorizzazione ai fini e per gli effetti del presente regolamento, presenta domanda compilando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio nazionale e messo a disposizione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa ai requisiti indicati nell'art. 7 del presente regolamento e con le modalità applicative stabilite dal Consiglio nazionale, nonché da una relazione illustrativa del possesso dei suddetti requisiti e della qualità della formazione continua erogata oltre ad un piano formativo da svolgersi nel triennio di riferimento.

3. La domanda è rivolta al Consiglio nazionale che determina l'ammontare del contributo dovuto dal soggetto richiedente, a titolo di diritti di segreteria.

4. La Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua svolge le attività istruttorie volte ad appurare il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento ed esprime parere in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda.

5. Il Consiglio nazionale, acquisito il parere di cui al comma precedente, invia la bozza di delibera al Ministro della Giustizia per il previsto parere vincolante.

Ricevuto il parere del Ministro vigilante, delibera con provvedimento motivato l'autorizzazione del soggetto formatore o il rigetto della domanda e comunica la decisione al soggetto richiedente.

Art. 10

Durata e revoca dell'autorizzazione dei soggetti autorizzati

1. L'autorizzazione ha durata massima triennale e, comunque, coincidente con il triennio formativo.

2. I soggetti autorizzati che intendono mantenere l'autorizzazione devono presentare annualmente entro il 31 gennaio una relazione sull'attività formativa erogata nell'anno precedente unitamente all'autocertificazione nella quale dichiarano la permanenza dei requisiti di cui all'art. 7. La mancata presentazione della relazione e/o dell'autocertificazione, determina la cancellazione dagli elenchi e la necessità di ripresentare la domanda per ottenere una nuova autorizzazione.

3. L'autorizzazione può essere revocata con delibera del Consiglio nazionale, previo parere della Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, qualora vengano meno uno o più dei requisiti previsti dal presente regolamento o per inadempienze o scorrettezze compiute nel corso dello svolgimento degli eventi, anche segnalate dai Consigli regionali, secondo l'esclusiva ed insindacabile discrezionalità del Consiglio nazionale. La delibera di revoca è trasmessa per il parere vincolante al Ministero vigilante.

4. I soggetti autorizzati, alla fine del triennio formativo, possono richiedere l'autorizzazione per il triennio successivo. A tal fine inviano una richiesta al Consiglio nazionale entro il 30 giugno dell'ultimo anno del triennio. In mancanza, l'autorizzazione vigente a svolgere l'attività di formazione rimane valida fino al termine del triennio autorizzato.

Art. 11

Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da soggetti autorizzati

1 I soggetti autorizzati ai sensi del presente regolamento inoltrano domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi formativi che intendono realizzare, esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale.

2 Il Consiglio nazionale riconosce gli eventi formativi realizzati all'estero, gli eventi di formazione a distanza, quelli organizzati da uno stesso soggetto che si replicano nell'arco di un anno in almeno due Regioni, nonché gli eventi organizzati da soggetti con i quali il Consiglio nazionale ha stipulato apposite convenzioni oltre a quelli delle proprie associazioni e Fondazioni, attribuendo il relativo numero di crediti, previo parere della Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua.

3 Il Consiglio Nazionale delega ai Consigli regionali dell'Ordine l'attribuzione dei crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza e non rientranti in quelli di cui al comma precedente. Il Consiglio regionale, acquisito il parere della propria Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, delibera i crediti assegnati.

4 L'attribuzione dei crediti formativi si effettua valutando la tipologia, la durata e la qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati.

A tal fine i soggetti che intendono ottenere l'accreditamento di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio regionale o al Consiglio Nazionale, secondo la rispettive competenze, domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi che intendono realizzare. La domanda deve essere corredata da documentazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.

Il Consiglio nazionale, in conformità all'art. 17 del presente regolamento, con propria delibera definisce la documentazione e la modulistica necessaria alla valutazione delle domande di accreditamento, nonché i diritti di segreteria.

5 Il Consiglio regionale o il Consiglio nazionale possono richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio nazionale o regionale non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

6 Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta, effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale.

7 In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento.

8 Il Consiglio regionale riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della frequentazione di eventi formativi non accreditati ex ante, che soddisfino i parametri del presente regolamento, sulla base di apposita domanda dell'Assistente sociale interessato

e corredata da adeguata documentazione. I termini e le modalità di presentazione verranno definiti in apposita delibera del Consiglio nazionale.

9 L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per almeno l'80% delle ore previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell'evento, il giorno, la durata in ore e il luogo di svolgimento, nonché l'Ordine accreditante e il numero di crediti assegnati.

Art. 12

Attività formative

1. La partecipazione alle attività formative consente la maturazione di un numero di crediti pari al numero delle ore di attività.

2. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative:

a) Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale;

b) Partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master;

c) Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità telematiche;

d) Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente;

e) Partecipazione ad incontri di supervisione professionale;

f) Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non assistenti sociali e rivolti a gruppi multiprofessionali;

g) Attività di formazione nell'ambito dell'ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali competenti territorialmente, quali a titolo esemplificativo: attività di formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.;

h) Attività di docenza universitaria;

i) Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell'Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;

l) Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;

m) Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell'ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche;

n) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale.

3. Le modalità applicative saranno dettate dal Consiglio nazionale per assicurare uniformità sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 13

Esoneri

1 Su domanda dell'interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;

b) grave malattia o infortunio;

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;

d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

2. L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e in proporzione al periodo di astensione dall'attività professionale. Ne consegue la proporzionale riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio.

Art. 14
*Adempimenti degli iscritti
e inosservanza dell'obbligo formativo*

1. Premesso che il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale, ciascun iscritto deve dichiarare al Consiglio regionale di appartenenza entro il mese di marzo di ogni anno le attività formative di cui all'art. 12 svolte nell'anno precedente, mediante una scheda riepilogativa telematica.

2. L'iscritto adempie agli obblighi di cui al comma 1 tramite procedure telematiche afferenti a sistemi nazionali di registrazione predisposti a cura del Consiglio nazionale.

3. L'iscritto ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni la documentazione inerente alla propria partecipazione agli eventi formativi, o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.

4. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all'80%.

5. La violazione dell'obbligo formativo sarà segnalata dal Consiglio regionale di appartenenza dell'iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell'art.8 del DPR 137/2012.

Art. 15
Attribuzioni dei Consigli regionali dell'Ordine

1. I Consigli regionali, tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento, predispongono, approvano ed inviano al Consiglio nazionale, entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento nazionale sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, un regolamento di funzionamento interno che regola le competenze della Commissione consultiva di cui all'art. 8, ultimo comma, del presente regolamento, ed il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.

2. I Consigli regionali dell'Ordine, anche di concerto tra loro, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispongono ed inviano al Consiglio nazionale, il piano dell'offerta formativa a valenza annuale.

3. I piani formativi regionali annuali devono includere attività formative aventi ad oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale e devono contenere le indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale.

4. I Consigli regionali realizzano il programma, anche di concerto tra loro o con ordini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati.

5. I Consigli regionali favoriscono la formazione continua realizzando eventi formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all'ordinamento professionale e alla deontologia, eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute.

6. I Consigli regionali in collaborazione con proprie associazioni o fondazioni nonché organismi di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare eventi formativi, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento.

7. I Consigli regionali garantiscono idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate.

8. Il Consiglio regionale vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

9. Il Consiglio regionale svolge attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

Art. 16
Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale:

a. promuove ed indirizza la conoscenza e la diffusione della formazione continua degli Assistenti sociali, informando dell'obbligatorietà attraverso forme comunicative adeguate ai diversi soggetti istituzionali;

b. elabora il Piano formativo nazionale sulla base dei Piani formativi regionali annuali trasmessi dai Consigli regionali a norma del precedente art.15, garantendo la qualità e l'uniformità dell'offerta formativa con l'approvazione dei Piani formativi regionali annuali;

c. favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, sia organizzando direttamente eventi formativi che per il tramite delle proprie associazioni e fondazioni nonché in collaborazione con altri soggetti, sia in proprio, sia attraverso modalità a distanza;

d. si impegna a stipulare convenzioni quadro e/o specifici protocolli con Ministeri, Uffici del Governo, Università, Enti Locali, Regioni, Organizzazioni sindacali, Associazioni di Assistenti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed altri soggetti, allo scopo di rendere fruibile e accessibile la formazione continua agli iscritti nell'albo;

e. garantisce la gestione del sistema informativo (data-base e procedure telematiche);

f. effettua il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento in materia di formazione continua, attraverso un sistema nazionale informatizzato per l'acquisizione, aggregazione, correlazione di dati, in collaborazione con i Consigli regionali, al fine di verificarne le condizioni di effettiva applicazione, nonché lo stato di attuazione, l'uniformità e l'efficacia;

g. organizza una conferenza annuale, in materia di formazione continua, nella quale verranno considerati i risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera, anche ai fini di valutare qualità ed efficacia dell'offerta formativa erogata sul territorio e l'eventuale revisione del presente regolamento;

h. promuove la stipula di apposite convenzioni con le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

i. promuove, in collaborazione con il competente Consiglio regionale, la destinazione e l'attribuzione di fondi da parte delle Regioni per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

j. interviene in forma sostitutiva delle competenze in materia formativa dei singoli Consigli regionali laddove inadempienti.

Art. 17
Modalità d'attuazione

1. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio nazionale emana linee d'indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità d'attuazione e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione continua.

Art. 18

Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia e nel sito ufficiale del Consiglio nazionale, ed entra in vigore il 1° Gennaio 2017.

2. Gli eventi formativi già approvati dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

3. I soggetti autorizzati nel corso del primo triennio (2014-2016), nei tre mesi precedenti la scadenza, devono presentare nuova richiesta di autorizzazione, secondo quanto previsto all'art. 9. Nelle more del rinnovo i soggetti rimangono autorizzati fino all'esito della nuova richiesta. Gli stessi devono comunque rispettare le modalità applicative che saranno dettate dal Consiglio nazionale per assicurare uniformità sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità

DD.P.R. 7-10-2016 - REG. C.C. 26-10-2016

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Antonio DIDONE, nato a Lanciano 8 maggio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, della dott.ssa Camilla DI IASI, nata ad Aversa il 9 maggio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Giacomo FUMU, nato a Nuoro il 9 agosto 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, della dott.ssa Antonella Patrizia MAZZEI, nata a Napoli il 19 aprile 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Stefano PETITTI, nato a Roma il 2 settembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Giacomo TRAVAGLINO, nato a Napoli l'8 luglio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Nomina a Presidente del Tribunale di Roma

D.P.R. 3-10-2016 - REG. C.C. 26-10-2016

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Roma, a sua domanda, del dott. Francesco MONASTERO, nato a Roma il 5 maggio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Velletri.

Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado

D.P.R. 3-10-2016 - REG. C.C. 26-10-2016

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Verbania, a sua domanda, del dott. Luigi Maria MONTEFUSCO, nato a Roma il 28 aprile 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Verbania, previo conferimento delle funzioni direttive di primo grado.

D.P.R. 7-10-2016 - REG. C.C. 26-10-2016

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Crotone, a sua domanda, della dott.ssa Maria Vittoria MARCHIANO', nata a Cosenza il 23 settembre 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Nomine a Consigliere della Corte di Cassazione per meriti insigni

DD.P.R. 19-8-2016 - REG. C.C. 10-10-2016

La Prof.ssa Chiara BESSO MARCHEIS, nata a Rivarolo Canavese il 19 maggio 1962, ordinario di diritto processuale civile presso l'università di Torino, è nominata Consigliere della Corte di Cassazione per l'anno 2014 per meriti insigni e collocata nel ruolo di anzianità della magistratura dopo l'ultimo dei magistrati ordinari di quinta valutazione di professionalità.

Alla predetta Prof.ssa Chiara BESSO MARCHEIS è attribuito, in applicazione della legge 5 agosto 1998, n.303, art.5 comma 1°, a decorrere dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo stipendio annuo lordo di € 108.142,07 corrispondente alla qualifica HH06, classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità.

La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.

Alla Prof.ssa BESSO MARCHEIS compete l'indennità integrativa speciale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre l'indennità di cui all'art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione.

La spesa graverà nell'ambito della disponibilità dell'Unità Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. "funzionamento" (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative (C.D.R.) "Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi" per il corrente anno finanziario.

La Prof.ssa Alfonsina DE FELICE, nata a Salerno il 16 agosto 1953, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II", è nominata Consigliere della Corte di Cassazione per l'anno 2014 per meriti insigni e collocata nel ruolo di anzianità della magistratura dopo il Prof. Aldo Angelo DOLMETTA.

Alla predetta Prof.ssa Alfonsina DE FELICE è attribuito, in applicazione della legge 5 agosto 1998, n.303, art. 5 comma 1°, a decorrere dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 corrispondente alla qualifica HH06, classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità.

La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.

Alla Prof.ssa DE FELICE compete l'indennità integrativa speciale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre l'indennità di cui all'art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione.

La spesa graverà nell'ambito della disponibilità dell'Unità Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. "funzionamento" (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative (C.D.R.) "Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi" per il corrente anno finanziario.

Il Prof. Aldo Angelo DOLMETTA, nato a Milano il 24 marzo 1951, ordinario di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano, è nominato Consigliere della Corte di Cassazione per l'anno 2014 per meriti insigni e collocato nel ruolo di anzianità della magistratura dopo la Prof.ssa Chiara BESSO MARCHEIS.

Al predetto Prof. Aldo Angelo DOLMETTA è attribuito, in applicazione della legge 5 agosto 1998, n.303, art. 5 comma 1°, a decorrere dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 corrispondente alla qualifica HH06, classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità.

La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.

Al Prof. DOLMETTA compete l'indennità integrativa speciale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre l'indennità di cui all'art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione.

La spesa graverà nell'ambito della disponibilità dell'Unità Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. "funzionamento" (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative (C.D.R.) "Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi" per il corrente anno finanziario.

La Prof.ssa Anna MOSCARINI, nata a Roma l'8 febbraio 1965, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università della Tuscia, è nominata Consigliere della Corte di Cassazione per l'anno 2014 per meriti insigni e collocata nel ruolo di anzianità della magistratura dopo la Prof.ssa Alfonsina DE FELICE.

Alla predetta Prof.ssa Anna MOSCARINI è attribuito, in applicazione della legge 5 agosto 1998, n.303, art. 5 comma 1°, a decorrere dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 corrispondente alla qualifica HH06, classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità.

La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.

Alla Prof.ssa MOSCARINI compete l'indennità integrativa speciale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre l'indennità di cui all'art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione.

La spesa graverà nell'ambito della disponibilità dell'Unità Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. "funzionamento" (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative (C.D.R.) "Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi" per il corrente anno finanziario.

Conferme negli incarichi

DD.MM. 3-11-2016

Decreta la conferma della dott.ssa Laura Giovanna CARMELLO, nata a Torino il 6 novembre 1952, nell'incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Torino con decorrenza dal 20 febbraio 2016.

Decreta la conferma della dott.ssa Giovanna NAPOLETANO, nata a La Spezia il 20 ottobre 1964, nell'incarico di presidente di sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decorrenza dal 12 ottobre 2016.

Decreta la conferma del dott. Corrado MAFFEI nato a Roma il 3 dicembre 1951, nell'incarico di Presidente di Sezione della Corte di Appello di Roma con decorrenza dal 19 settembre 2016.

D.M. 9-11-2016

Decreta la conferma del dott. Aldo DE CHIARA, nata a Napoli il 10 agosto 1945, nell'incarico di Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Salerno con decorrenza dal 25 giugno 2016.

Conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado

D.M. 24-10-2016

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Caterina CAPITO', nata a Melito di Porto Salvo il 26 dicembre 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di consigliere.

Trasferimento previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado e sospensione decreto di trasferimento

D.M. 9-11-2016

Decreta il trasferimento della dott.ssa Viviana ANZIANO, nata a Casagiove il 3 maggio 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale dei Minori di Firenze, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento funzioni requirenti di secondo grado.

D.M. 9-11-2016

Decreta la sospensione del D.M. 24 ottobre 2016 di trasferimento della dott.ssa Caterina CAPITO, nata a Melito di Porto Salvo il 26 dicembre 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, trasferita alla Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di consigliere, sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre mesi sei, in applicazione dell'art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Applicazione extradistrettuale e proroghe

D.M. 10-11-2016

Decreta l'applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Reggio Calabria del dott.ssa Felicia Angelica GENOVESE, consigliere della Corte di Appello di Roma, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 15 novembre 2016.

D.M. 3-11-2016

Decreta di prorogare l'applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta del dott. Daniele PACI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, per un ulteriore periodo di sei mesi a decorrere dal 9 novembre 2016.

D.M. 9-11-2016

Decreta di prorogare l'applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi della dott.ssa Valentina GIAMMARRIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, per un ulteriore periodo di mesi sei a decorrere dal 1 novembre 2016.

Rettifica dei dati anagrafici

DD.MM. 9-11-2016

Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Chiara-Ilaria BITOZZI, nata a Padova il 30 giugno 1967, il nome di battesimo è "Chiara-Ilaria" e non "Chiara" in modo che risulti "Chiara-Ilaria BITOZZI".

Decreta in tutti gli atti di carriera del dott. Pier Carlo DI GENNARO, nato a Verona il 6 agosto 1956, il nome di battesimo è "Pier Carlo" e non "Pier Carlo Antonio" in modo che risulti "Pier Carlo DI GENNARO".

Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Alessandra SCARZELLA, nata a Genova il 22 aprile 1960, il nome di battesimo è "Alessandra" e non "Alessandra Angela Milena" in modo che risulti "Alessandra SCARZELLA".

Rettifica del decreto di rettifica dei dati anagrafici

D.M. 17-11-2016

Il D.M. 11 ottobre 2016 citato nelle premesse relativo alla dott.ssa Silvia Rita FABRIZIO è rettificato, nel senso che laddove risulta scritto "nata a Sanremo il 6 novembre 1963" deve leggersi "nata a Pescara il 31 marzo 1958".

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 5-10-2016

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Liliana GUZZO, nata a Godega di Sant'Urbano il 24 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe STAGLIANÒ, nato a Roma il 1° settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall'8 marzo 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità

DD.MM. 14-10-2016

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina Amelia Maria BALBO, nata a San Cataldo il 20 marzo 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio CAMILLERI, nato a Palermo il 16 dicembre 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco CATANESE, nato a Messina il 24 maggio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria CORNETTI, nata a Siena il 21 ottobre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siena, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sara DE MAGISTRIS, nata a Napoli il 7 giugno 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra DEL CORVO, nata a Milano il 28 marzo 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lodi, trasferita con D.M. 12 agosto 2016 al Tribunale di Milano con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marzia DI BARI, nata a Roma il 21 novembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Terni, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano DIMARTINO, nato a Ragusa il 27 novembre 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ragusa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea FRAIOLI, nato a Roma l'11 ottobre 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Azzurra FODRA, nata a Perugia il 18 novembre 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania GARRISI, nata a Ascoli Piceno il 30 agosto 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta GUARDASOLE, nata a Napoli il 4 agosto 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Natalia IMARISIO, nata a Casale Monferrato il 1° gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmela ITALIANO, nata a Messina il 4 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, trasferita con D.M. 18 settembre 2016 al Tribunale per i minorenni di Bologna con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giordano LAMBERTI, nato a Tirano il 19 aprile 1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe LAUROPOLI, nato a Roma il 7 febbraio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi LEVITA, nato a Napoli il 2 settembre 1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gennaro LEZZI, nato a Salerno il 6 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avellino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco LUPIA, nato a Roma il 15 aprile 1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avezzano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianluca MANCUSO, nato a Catanzaro il 16 marzo 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Carla MASTELLI, nata a Roma il 17 giugno 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avezzano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Cristina MATTEI, nata a Campi Salentina il 13 giugno 1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mauro MOLLO, nato a Torino il 5 maggio 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco NASSI, nato a Piombino il 12 novembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara NESTORE, nata a Maglie il 10 agosto 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica SALVATORE, nata a Atri il 2 febbraio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Fiorella SCARPATO, nata a Pagani il 30 novembre 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Viterbo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaspare SPEDALE, nato a Palermo il 18 dicembre 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio TARALLO, nato a San Giorgio a Cremano il 19 novembre 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna TIRONE, nata a Napoli il 14 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianluigi VISCO, nato a Vico Equense il 20 marzo 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trapani, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 25-10-2016

Decreta di riconoscere al dott. Antonio ANSALONE, nato a Salerno il 5 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella BOVE, nata a Eboli il 3 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Avellino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara CAMPAGNER, nata a Dolo il 29 agosto 1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Domenica CAPEZZERA, nata a Foggia il 10 agosto 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angelica CAPOTOSTO, nata a Formia il 1° dicembre 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Terni, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Matteo CARLISI, nato a Udine il 24 marzo 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo CARVISIGLIA, nato a Macerata il 2 luglio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella CASOLI, nata a Foggia il 15 giugno 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sabrina CICERO, nata a Roma il 31 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Trieste, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola CIRIACO, nata a Catanzaro l'8 settembre 1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Catanzaro, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Calogero COMMANDATORE, nato a Piazza Armerina il 16 ottobre 1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Enna, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina CONDO', nata a Roma il 28.01.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Prato, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria CONFORTI, nata a Napoli il 10 maggio 1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca CONSOLE, nata a Napoli il 17 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rita CORDOVA, nata a Latina il 24 febbraio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giulio CORSINI, nato a Palermo il 24 novembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donata D'AGOSTINO, nata a Palermo il 30 novembre 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Rinaldo D'ALONZO, nato a San Severo il 28 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Larino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria DIANA, nata a Aversa il 27 marzo 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela DI CARLO, nata a L'Aquila il 16 maggio 1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Tempio Pausania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carla DI FILIPPO, nata a Salerno il 26 maggio 1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio DI LORENZO, nato a Napoli il 23.01.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Clarice DI TULLIO, nata a Tivoli il 2 dicembre 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonietta DODARO, nata a Cosenza il 10 dicembre 1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Paola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mauro D'URSO, nato a Napoli il 2 aprile 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verbania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola FAGGIONI, nata a Genova il 12 dicembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisa FAZZINI, nata a Firenze il 12 dicembre 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Milano, trasferita con D.M. 12 agosto 2016 al Tribunale di Milano con funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio FILICE, nato a Genova il 19 luglio 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vercelli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alfio Gabriele FRAGALA', nato a Catania il 24 dicembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca FUCCI, nata a Napoli il 13 giugno 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella GABRIEL, nata a Imperia il 19 ottobre 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura GALLI, nata a Modena il 5 gennaio 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona GAMBACORTA, nata a Foggia il 3 maggio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Novara, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca GENTILINI, nata a Cecina il 29 aprile 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica GIRFATTI, nata a Napoli il 20 novembre 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Natalia GIUBILEI, nata a Perugia il 21 dicembre 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Terni, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Petra GIUNTI, nata a Umbertide il 5 agosto 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonia GRADI, nata a Mantova il 27 settembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cremona, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Nicola GRECO, nato a Vallo della Lucania il 25 gennaio 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Matteo GRIMALDI, nato a Acquaviva delle Fonti l'8 gennaio 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giusi IANNI, nata a Paola il 19 febbraio 1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena LAZZARIN, nata a Cittadella il 22 luglio 1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Padova, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina LIBERATI, nata a Roma il 26 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Fiammetta LO BIANCO, nata a Palermo il 5 agosto 1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trapani, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio LO FORTE, nato a Palermo il 28 ottobre 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco LOMBARDO, nato a Roma il 16 agosto 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina LONGO, nata a Napoli il 22 agosto 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sonia MANCINI, nata a Napoli il 6 luglio 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Elio MANENTI, nato a Catania il 24 giugno 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ragusa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Virginia MANFRONI, nata a Roma il 30 marzo 1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta MARINO, nata a Napoli il 31 gennaio 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alida MARINUZZI, nata a Palermo l'11 settembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio MARZARIO, nato a Salandra l'1 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Matera, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco MEDORO, nato a Folligno il 12 dicembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Perugia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea MEREU, nato a Cagliari il 30 giugno 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Oristano, trasferito con le stesse funzioni con D.M. 12 agosto 2016 al Tribunale di Cagliari, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia MIRENDA, nata a Bronte il 28 settembre 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angelica NOLLI, nata a Brescia il 13 maggio 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sara QUITTINO, nata a Domodossola il 13 luglio 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Marsala, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Walter TURTURICI, nato a Palermo il 29 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Susanna ZAVAGLIA, nata a Forlì il 9 ottobre 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rimini, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità: Errata Corrigé

Nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 2016, tra i DD.MM. 12-8-2016 – V° U.C.B. 19-9-2016, a pag. 25, prima colonna, nel decreto relativo al dott. Federico PACIOLLA, dove è scritto : “.....è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.....”, leggasi: “.....è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 23 novembre 2015.....”.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).

Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento

Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it

Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.